



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANETTIN e STEFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2023

Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale

ONOREVOLI SENATORI. – La definizione di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale, da tempo, è oggetto di dibattito, sia con riferimento alle implicazioni insite in essa sotto il profilo processuale, sia riguardo al rischio, spesso evidenziato, che (la definizione) possa di volta in volta influenzare la trattazione « prioritaria » di taluni reati a discapito di altre fattispecie criminose.

Ne discende che la definizione di criteri di priorità diventa strumento volto a rendere trasparenti e controllabili le scelte discrezionali che il pubblico ministero deve compiere nella fase delle indagini preliminari e al momento dell'esercizio dell'azione penale.

La legge 27 settembre 2021, n. 134 (cosiddetta riforma Cartabia) – recante « Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari » – ha colmato la lacuna normativa, da più parti nel corso degli anni rilevata, indicando tra i criteri di delega quelli relativi alla priorità dell'azione penale, al fine di introdurli in modo stabile nel sistema.

Le finalità della legge erano già state chiaramente espresse nella Relazione finale della Commissione Lattanzi – Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale al disegno di legge Atto Camera n. 2435, del 24 maggio 2021 – nella quale si sottolineava la « necessità di inserire il canone dell'articolo 112 della Costituzione (in base al quale “Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale”), in una cornice di coerenza con la concreta mole delle notizie di reato, la proposta mira a garantire trasparenza nelle scelte che si ren-

dono necessarie per dare effettività al principio di obbligatorietà ».

L'articolo 1, comma 9, lettera i), della citata legge n. 134 del 2021, recependo le indicazioni elaborate dalla Commissione Lattanzi, dispone, al fine espresso di « garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale », che gli uffici del pubblico ministero, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. La medesima lettera, indica altresì, l'allineamento della procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti.

Il presente disegno di legge, che si compone di 6 articoli, in linea di continuità con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inserito l'articolo 3-bis nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, articolo che dispone che il pubblico ministero debba « conformarsi » ai criteri di priorità inseriti nei progetti, si prefigge lo scopo di cristallizzare il rispetto del suddetto principio inserendo nelle citate disposizioni di attuazione l'articolo 3-ter che elenca appunto i criteri che il pubblico ministero deve osservare.

A tal fine, l'articolo 3 del presente disegno di legge reca una modifica aggiuntiva all'articolo 127 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (*Avocazione e criteri di priorità*) al fine di prevedere che nel disporre l'avocazione delle notizie di reato di cui agli articoli 412 (*Avocazione*) e 413 (*Avocazione*) del codice di procedura penale, il pubblico ministero deve osservare i criteri di priorità indicati nell'articolo 3-ter del presente disegno di legge.

cazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale) e 421-bis (Ordinanza per l'integrazione delle indagini), comma 2, del codice, il procuratore generale presso la corte di appello tenga conto anche dei criteri di priorità di cui all'articolo 3-ter qui introdotto con l'articolo 2.

L'articolo 4 novella l'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (*Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi*), inserendo tra i processi ai quali è assicurata priorità assoluta, quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 612-ter del codice penale (*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*), 583-quater del codice penale (*Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga at-*

tività ausiliarie ad essa funzionali) e articolo 558-bis del codice penale (*Costrizione o induzione al matrimonio*).

Gli articoli 5 e 6 del disegno di legge, infine, modificano, rispettivamente, l'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, « Ordinamento giudiziario » – prevedendo che nelle comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia all'inizio dell'anno giudiziario, sia inclusa l'applicazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale; e l'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 – « Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150 » – inserendo nell'attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello, la verifica, tra gli altri, dell'applicazione dei sopra citati criteri generali di priorità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alle norme in materia di priorità nell'esercizio dell'azione penale)

1. All'articolo 3-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito « disposizioni di attuazione del codice di procedura penale », dopo le parole: « criteri di priorità » sono inserite le seguenti: « indicati dall'articolo 3-*ter* e ».

Art. 2.

(Criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale)

1. Alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dopo l'articolo 3-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 3-*ter*. *(Criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale)*. 1. - Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero deve tenere conto dei seguenti criteri di priorità:

a) gravità dei fatti, anche in relazione alla specifica realtà criminale del territorio e alle esigenze di protezione della popolazione;

b) tutela della persona offesa in situazioni di violenza domestica, o di genere e di minorata difesa;

c) offensività in concreto del reato, da valutare anche in relazione alla condotta della persona offesa e al danno patrimoniale e/o non patrimoniale ad essa arrecato, nonché alla mancata partecipazione da parte

dell'indagato a percorsi di giustizia riparativa nelle indagini preliminari ».

Art. 3.

(Avocazione e criteri di priorità)

1. All'articolo 127-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dopo le parole: « criteri di priorità » sono inserite le seguenti: « indicati dall'articolo 3-*ter* e ».

Art. 4.

(Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)

1. All'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dopo la lettera *a-ter*) è inserita la seguente:

« *a-quater*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 558-*bis*, 583-*quater* e 612-*ter* del codice penale ».

Art. 5.

(Relazione al Parlamento)

1. All'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: « programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso » sono inserite le seguenti: « nonché sull'applicazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale ».

Art. 6.

(Relazione del Ministro della giustizia)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: « degli uffici ai quali sono preposti » sono inserite le seguenti: « nonché l'applicazione dei criteri generali di priorità dell'esercizio dell'azione penale ».

